

(N. 1533)

*Urgenza*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(SEGNI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

**NELLA SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1951**

---

Proroga delle disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 491, fu estesa al 31 dicembre 1950 la facoltà concessa al Ministero per l'agricoltura e le foreste di finanziare per intero i lavori di riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche.

Con lo stesso decreto, poi, all'articolo 2, si determinò anche la data del 31 dicembre 1950, entro la quale i Consorzi di bonifica potevano procurarsi il finanziamento provvisorio da Istituti bancari per intraprendere l'esecuzione di lavori che hanno carattere di urgenza.

Data la insufficienza dei fondi messi a disposizione per la esecuzione delle opere di cui

trattasi, si sono dovuti ridurre i programmi annuali dei lavori, per cui parte dei danni, causati dagli eventi bellici alle opere di bonifica, attendono ancora di essere riparati, ciò che non si è potuto evidentemente fare entro la data del 31 dicembre predetta. Si è quindi predisposto l'unito disegno di legge che già ha ottenuto il benestare del Ministero del tesoro e col quale si estende al 30 giugno 1952 — epoca in cui si presume che tali lavori potranno essere ultimati, semprechè siano concessi i fondi occorrenti — la facoltà al Ministro di finanziare per intero i lavori stessi e agli enti concessionari quella di potersi procurare il finanziamento provvisorio.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

I termini stabiliti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 491, concernente disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, sono prorogati al 30 giugno 1952.